

**MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI**  
**MISURA 3 – “BUONO VACANZE”**  
**(L.R. 20/2020 - DGR 745/20 – DDPF 145/20 – DDPF 167/20)**

**Art. 1**  
**Ambito di applicazione**

Il presente articolato disciplina ai sensi dell'art. 71 e segg. del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli da effettuarsi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio che sono state rese alla Regione Marche dai richiedenti benefici economici nell'ambito della MISURA 3 – “BUONO VACANZE”, attivata in esito alla L.R. 20/2020, in esecuzione della DGR 745 del 15.06.2020 ed ai sensi dei DDPF 145 del 25.06.2020 e DDPF 167 del 06.07.2020.

Per dichiarazione sostitutiva di certificazione si intende quel documento sottoscritto dall'interessato, presentato in sostituzione del certificato rilasciato da altra amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche come da definizione dell'art. 1 lett. g) del DPR 445/2020.

Per dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si intende quel documento sottoscritto dall'interessato concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del sottoscrittore, come da definizione dell'art. 1, lett. h) del DPR 445/2000.

Le dichiarazioni obbligatorie e di impegno rese dai richiedenti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella Sezione 3a della modulistica da implementare sul portale Siform per l'accesso ai benefici della Misura 3 oggetto dei controlli, sono state le seguenti:

- 1) di essere maggiorenne alla data del 26.06.20;
- 2) di essere residente in un comune della regione Marche almeno dal 26.06.20;
- 3) di presentare la domanda di contributo, con riferimento allo stesso soggiorno, anche per conto di componenti maggiorenni del proprio nucleo familiare, come risultante dal registro di stato di famiglia dell'anagrafe del Comune di residenza;
- 4) che l'entità di eventuali ulteriori benefici cumulati a valere su fondi pubblici per lo stesso soggiorno non supera il costo del soggiorno medesimo;
- 5) che l'iban fornito è intestato al beneficiario richiedente il/i contributo/i;

- 6) di conservare, ai fini dei controlli a campione, tutta la documentazione probante quanto dichiarato, consapevole di quanto previsto agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

## **Art. 2**

### **Tipologia dei controlli**

I controlli di cui al precedente articolo 1 sono successivi all'adozione dei provvedimenti di liquidazione dei benefici di cui alla Misura 3 oggetto della presente disciplina per i quali le dichiarazioni sono state rese preliminarmente.

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 1 viene attivato dal dirigente della struttura competente su un campione pari al 5% del numero complessivo, pari a n. 1993, delle domande soddisfatte di accesso ai benefici della Misura 3, con arrotondamento all'unità superiore, in quanto campione ritenuto congruo per la valutazione della correttezza delle dichiarazioni rese in tale ambito nei confronti della Regione Marche.

L'estrazione del campione è effettuata dalla P.F. Performance e Sistema statistico, nel rispetto del principio di casualità tramite l'utilizzo di strumenti informatici, alla quale il dirigente responsabile del controllo trasmette la richiesta contenente l'elenco delle domande soddisfatte. Dell'estrazione del campione viene redatto apposito verbale che viene trasmesso in copia alla struttura responsabile del controllo.

## **Art. 3**

### **Modalità dei controlli**

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione consistono in verifiche dirette presso le Amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto di dichiarazione e che, in ogni caso, siano in possesso di dati ed informazioni relative alle stesse.

Nel caso di specie le autodichiarazioni sostitutive di certificazione di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 saranno verificate mediante interrogazione delle Amministrazioni Comunali di residenza come dichiarate dal richiedente.

Per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, si provvede ove possibile con apposite verifiche presso soggetti in grado di fornire informazioni ed elementi utili finalizzati alla conferma di quanto dichiarato. Nello specifico le dichiarazioni di cui ai punti 4), 5) e 6) saranno verificate mediante informativa da assumersi presso le strutture ricettive ospitanti, gli istituti bancari e i diretti interessati nel caso occorra esibire documentazione in loro possesso.

Qualora nell'effettuazione dei suindicati controlli emergano fatti, informazioni, anomalie o comunque elementi non ravvisati in sede istruttoria utili a rappresentarne la necessità, il responsabile del procedimento potrà provvedere ad effettuare ulteriori controlli sul rispetto delle condizioni di accesso alla Misura 3 previste dal combinato disposto del DDPF 145/2020 con il DDPF 167/2020. Nel caso in cui dette verifiche configurino la sussistenza della violazione delle norme previste dalla predetta disciplina per l'accesso al beneficio economico, il responsabile del procedimento provvederà all'avvio del procedimento di revoca del contributo erogato.

**Art. 4**  
**Dichiarazioni non verificabili**

Nel caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, se le relative informazioni non sono certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, né documentabili direttamente dall'interessato, il responsabile del procedimento può compiere verifiche con tutti i mezzi istruttori a disposizione al fine di comprovare la rispondenza a verità di quanto dichiarato.

Se relativamente ad una particolare dichiarazione sostitutiva di atto notorietà non risulti possibile effettuare un controllo di veridicità, in quanto non esistono dati o documenti consultabili, né altre fonti che possano attestare con certezza la corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze in possesso di terzi, la dichiarazione viene considerata "non verificabile" (per causa non imputabile al dichiarante).

**Art. 5**  
**Rilevazione di errori sanabili**

Qualora nel corso dei controlli si evidenzino errori rilevabili d'ufficio che non costituiscano falsità, i soggetti interessati sono invitati dal responsabile del procedimento a rettificare la dichiarazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente detto termine, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti nell'ambito della Misura3 sulla base della dichiarazione stessa.

**Art. 6**  
**Responsabilità del dichiarante per dichiarazione mendace**

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

**Art. 7**  
**Esito dei controlli**

Se in sede di controllo viene confermata la piena corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione sostitutiva con le risultanze di dati, registri o documenti, l'informazione viene considerata verificata come "positiva".

Se dal controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, come nel caso di errori non sanati di cui al precedente art. 5, il Dirigente, su iniziativa del responsabile del procedimento, adotta il provvedimento di decadenza dai benefici conseguiti nell'ambito della Misura3, fermo restando eventuali adempimenti di carattere penale previsti dalla legge.

Dell'avvio del procedimento di revoca e di decadenza dai benefici dovrà essere data comunicazione alla persona interessata, così come del provvedimento finale.

**Art. 8**  
**Termine per l'effettuazione dei controlli**

I controlli di cui alla presente disciplina dovranno concludersi entro il 31.12.2021.